REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE PER IL FRIULI VENEZIA GIULIA

IL GIUDICE

Paolo Gargiulo

ha pronunciato la seguente

S E N T E N Z A

nel giudizio in materia di pensioni militari iscritto al n. 14821 del registro di segreteria,

INTRODOTTO con ricorso, depositato l'11 aprile 2025, proposto da R. C., nato a omissis il omissis, rappresentato e difeso dall'avv. Pietro Becci (p.e.c.: pietro.becci@pecavvocatigorizia.eu) ed elettivamente domiciliato presso lo studio legale di questo, in Trieste, Foro Ulpiano, n. 2;

CONTRO l'Istituto Nazionale Previdenza Sociale (I.N.P.S.) - quale successore dell'I.N.P.D.A.P., per effetto dell'articolo 21, comma 1 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, nella legge 22 dicembre 2011, n. 214 – rappresentato e difeso dall'avv. Luca Iero (p.e.c.: avv.luca.iero@postacert.inps.gov.it) e dall'avv. Paolo Bonetti (p.e.c.: avv.paolo.bonetti@postacert.inps.gov.it), dell'Avvocatura dell'Istituto, ed elettivamente domiciliato presso l'Ufficio legale della Direzione regionale dell'I.N.P.S. per il Friuli Venezia Giulia, in Trieste, via Cesare Battisti, n. 10;

AVVERSO il provvedimento dell'I.N.P.S., Direzione provinciale di Chieti, n. INPS.2300.04/10/2024.0371812, recante diniego del "*Riscatto a fini Pensione*" chiesto con domanda n. 007202100004740 del 22 gennaio 2021;

E PER l'accertamento del "*diritto del ricorrente al riscatto a fini pensionistici del periodo intercorso tra il 01.03.1984 e il 22.07.1984*".

VISTO il ricorso e gli altri documenti di causa;

UDITI, alla pubblica udienza del 16 settembre 2025, con l'assistenza del segretario d'udienza dott. Gabriele Turiano, l'avv. Pietro Becci, per la parte ricorrente, e l'avv. Paolo Bonetti per l'I.N.P.S.

Ritenuto in

F A T T O

I. La parte ricorrente, in qualità di Ufficiale dell'Esercito Italiano, ha adito questa Corte lamentando che:

- con l'atto avversato, l'Ente previdenziale ha respinto la domanda con la quale questi aveva chiesto il "*Riscatto ai fini pensionistici*" del "*PERIODO CHE INTERCORRE TRA LA NOMINA A UFFICIALE IN SERVIZIO PERMANENTE E L'INGRESSO IN SERVIZIO ART. 142 DPR 1092/1973*" (cioè, dal 1° marzo al 22 luglio 1984);
- il ricorso amministrativo n. 2734764 del 14 novembre 2024 (prot. INPS.2300.14/11/2024.0433012), presentato avverso il predetto diniego, è rimasto privo di riscontro.

I.1. La difesa del ricorrente, dopo aver esposto le ragioni di diritto poste a fondamento della pretesa, invocando al riguardo specifici

precedenti giurisprudenziali favorevoli al suo assistito, chiede, dunque, a questa Corte di "*accogliere le seguenti conclusioni:*

- in accoglimento del ricorso, annullare il provvedimento impugnato;

- in accoglimento del ricorso, dichiarare il diritto del ricorrente al riscatto a fini pensionistici del periodo intercorso tra il 01.03.1984 e il 22.07.1984, nei termini descritti […]*;*

- condannare, per l'effetto, l'INPS convenuta al riconoscimento del predetto periodo ai fini pensionistici nei termini descritti […]*, con ogni conseguenza di legge;*

- con vittoria di compensi e spese oltre accessori di legge".

II. Con memoria depositata il 22 agosto 2025, si è costituito l'I.N.P.S.

II.1. La difesa dell'Ente previdenziale, dopo aver descritto i termini della controversia, sostiene l'infondatezza della pretesa sulla scorta di una diversa ricostruzione della disciplina applicabile, concludendo, pertanto, con la richiesta di rigetto del ricorso e vittoria di spese e compensi.

III. Alla pubblica udienza del 16 settembre 2025, la difesa della parte ricorrente ha richiamato l'atto introduttivo e ha motivatamente contestato lo scritto difensivo dell'I.N.P.S., insistendo per l'accoglimento del ricorso; la difesa dell'I.N.P.S. ha richiamato la memoria di costituzione.

La causa è stata, quindi, posta in decisione, come da verbale d'udienza.

Considerato in

D I R I T T O

1. Va preliminarmente ribadito, essendo stata formulata domanda annullatoria, che la giurisdizione della Corte dei conti in materia di ricorsi pensionistici <*non soltanto è esclusiva, ma è una giurisdizione piena sul rapporto. Sicché l'annullamento dell'atto reputato lesivo*[…] *non rappresenta l'obiettivo prioritario dell'azione che è, invece, l'accertamento della conformità della prestazione previdenziale alle prescrizioni di settore. A tale riguardo, si consideri che il criterio in base al quale sono regolati i rapporti tra le diverse giurisdizioni è quello del "petitum sostanziale", ossia dello specifico oggetto e della reale natura della controversia, da identificarsi non soltanto in funzione della concreta statuizione che si chiede al giudice, ma anche, e soprattutto, in funzione della "causa petendi", costituita dal contenuto della posizione soggettiva dedotta in giudizio e individuabile in relazione alla sostanziale protezione accordata, in astratto, dall'ordinamento alla posizione medesima, senza che a tal fine possa assumere rilievo la prospettazione della parte (Cass. SS.UU. 10973/2001)*> (Corte dei conti, Sez. giur. Sicilia, n. 3298 del 13 ottobre 2011).

La decisione in ordine alla domanda annullatoria va pertanto ritenuta assorbita dalla decisione sul rapporto.

2. Ciò premesso, va rilevato che il ricorrente si duole del fatto che l'Ente previdenziale gli ha negato il "*riscatto a fini pensionistici del periodo intercorso tra la nomina a ufficiale in servizio permanente e l'ingresso in servizio, ai sensi dell'art. 142 D.P.R. 1092/1973*", cioè il periodo "*ricompreso tra il 01.03.1984 (nomina a ufficiale in servizio) e*

il 22.07.1984 (ingresso in servizio)".

Il diniego qui avversato, seguito dal silenzio serbato in sede di amministrazione giustiziale, è stato, in particolare, motivato dalla considerazione secondo cui "*la disciplina di cui agli artt. 8 e 142, comma 2, DPR n. 1092/1973 non trova applicazione per il personale militare*".

3. Al riguardo, si osserva che - ai sensi dell'articolo 142, secondo comma del d.P.R. 29 dicembre 1973, n. 1092 – "*Nel caso in cui, ai sensi dell'art. 8, si debba valutare un periodo non retribuito, l'interessato è tenuto a versare, per la durata del periodo stesso, l'importo delle ritenute in conto entrate del tesoro applicabili all'ultimo stipendio integralmente percepito*".

A sua volta, il testé citato articolo 8 - dopo aver fissato, al primo comma, il principio generale secondo cui "*Tutti i servizi prestati in qualità di dipendente statale si computano ai fini del trattamento di quiescenza*" e aver precisato, al primo periodo del secondo comma, che "*Il computo si effettua dalla data di decorrenza del rapporto d'impiego o di lavoro sino a quella di cessazione di tale rapporto*" (primo periodo) - al secondo periodo dello stesso secondo comma prevedeva che "*Per il personale militare il computo si effettua dalla data di assunzione del servizio sino a quella di cessazione dal servizio stesso*".

In buona sostanza, secondo la disciplina in parola, per il personale militare non vi era spazio alcuno per computare – seppur con oneri a carico dell'interessato – il periodo compreso tra la data di decorrenza

del rapporto d'impiego o di lavoro e la data di assunzione del servizio.

Il predetto secondo periodo del secondo comma dell'articolo 8 del d.P.R. n. 1092 del 1973 è stato, però, espressamente abrogato dall'articolo 2268, comma 1, n. 691 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66 (recante codice dell'ordinamento militare), sicché, venuta meno la limitazione recata da tale disposizione, anche per il personale militare il computo ai fini del trattamento di quiescenza si effettua dalla data di decorrenza del rapporto d'impiego o di lavoro sino a quella di cessazione (articolo 8, secondo comma, primo periodo, cit.).

Non condivisibile appare, infatti, l'argomentazione difensiva dell'I.N.P.S. secondo cui il "*Codice dell'ordinamento militare ha* […] *anche introdotto una disposizione speciale, per il computo ai fini previdenziali dei periodi di servizio, del tutto analoga a quella dell'abrogato art. 8, comma 2, secondo periodo, D.P.R. n. 1092/1973*", vale a dire l'articolo 1847 che, dal canto suo, al comma 1 prevede che "*Il computo del servizio effettivo si effettua dalla data di assunzione del servizio sino a quella di cessazione dallo stesso*".

Sul punto va osservato che la giurisprudenza di questa Corte richiamata dalla parte ricorrente (Sez. giur. Sardegna, sent. n. 397 del 16 dicembre 2021; Sezione I App., sentt. n. 130 del 12 giugno 2019 e n. 130 del 26 marzo 2018), alla quale si rinvia anche per gli effetti dell'articolo 17, comma 1 delle norme di attuazione del codice della giustizia contabile, ha già affrontato il tema di cui si tratta.

È stato, in particolare, affermato che non si può ritenere che

l’abrogato secondo periodo del secondo comma dell’articolo 8 del d.P.R. n. 1092 del 1973 sia stato riprodotto dal testé citato articolo 1847, comma 1 del codice dell'ordinamento militare, atteso che quest’ultima norma si limita a definire la modalità di computo del cosiddetto servizio effettivo, prevedendo che lo stesso si effettui dalla data di assunzione del servizio sino a quella di cessazione dallo stesso, ma non va oltre: non prevede, cioè, che solo il servizio effettivo possa computarsi ai fini del trattamento di quiescenza.

Non si può, dunque, più escludere – come avveniva prima dell’abrogazione del menzionato secondo periodo del secondo comma dell’articolo 8 del d.P.R. n. 1092 del 1973 – anche la valorizzazione, ai fini del trattamento di quiescenza del personale militare e con oneri a carico dell’interessato, del tempo ricompreso tra la decorrenza giuridica del servizio e l’assunzione effettiva (così come previsto in generale per i dipendenti pubblici dall’articolo 8, secondo comma, primo periodo, cit.).

4. Il ricorso è, dunque, fondato e va, pertanto accolto e, per l’effetto, va dichiarato il diritto della parte ricorrente al computo, ai fini del trattamento di quiescenza, del periodo compreso tra la data di decorrenza del servizio e la data di assunzione, ovviamente con oneri a carico dell’interessato.

5. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate, a carico dell’I.N.P.S. e a favore del ricorrente, nella misura di euro 800,00 (ottocento/00), maggiorati del 15% per spese generali, oltre I.V.A. e C.P.A.

P.Q.M.

La Corte dei conti, Sezione Giurisdizionale per il Friuli Venezia Giulia in composizione monocratica, definitivamente pronunciando:

1) accoglie il ricorso è, per l'effetto, dichiara il diritto della parte ricorrente al computo, ai fini del trattamento di quiescenza, del periodo compreso tra la data di decorrenza del servizio e la data di assunzione, con oneri a carico dell'interessato;

2) condanna l'I.N.P.S. al pagamento, a favore della parte ricorrente, della somma di euro 800,00 (ottocento/00), maggiorati del 15% per spese generali, oltre I.V.A. e C.P.A.

Manda alla Segreteria per gli adempimenti conseguenti.

Così deciso in Trieste nella camera di consiglio del 16 settembre 2025.

Il Giudice

Cons. Paolo Gargiulo

(firmato digitalmente)

Depositata in segreteria nei modi di legge il 16 settembre 2025.

Pubblicata il 16/09/2025

Trieste, 16/09/2025

IL DIRETTORE DELLA SEGRETERIA

Dott.ssa Anna De Angelis

(firmato digitalmente)